

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

6F
41567/07

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 04/10/2007

SENTENZA

N. 841

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. DE MAIO GUIDO	PRESIDENTE	
1. Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. SQUASSONI CLAUDIA	"	N. 021065/2007
3. Dott. FRANCO AMEDEO	"	
4. Dott. IANNIELLO ANTONIO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

PUBBLICO MINISTERO PRESSO

GIP TRIBUNALE di TIVOLI

nei confronti di:

1) RUBECHI ANGELA

N. IL 29/08/1962

2) MORELLI MASSIMO

N. IL 09/08/1962

avverso ORDINANZA del 09/05/2007

GIP TRIBUNALE di TIVOLI

sentita la relazione fatta dal Consigliere
TARDINO VINCENZO LUIGI

lette/ sentite le conclusioni del P.G. Dr. *Bagheri Tindari de he*
chiesto l'annullamento per ricorso



Udit i difensor Avv.

Fatti e Diritti

Il Proc. della Repubblica di Tirol' ricorre per cassazione avverso l'ordinanza (9.5.2007) del G.I.P. del Tribunale di Bolzano, che aveva disposto la revoca del sequestro probatorio dell'immobile identificato come in atti in relazione ai resti di cui agli artt. 44 lett. b) D.P.R. n. 380/01; 83, 93, 94 e 95 dello stesso decreto, anche con riferimento agli artt. 64, 65, 67, 71 e 72.

Il G.I.P. aveva argomentato rilevando come nelle specie non si fosse trattato di un'ipotesi di acquisizione del manufatto registrato al patrimonio del Comune, atteso che era intervenuto permesso in sanatoria relativamente a talune difformità dei lavori e al rispetto di quelli assenti; e con il quale si era disposto, tra l'altro, la consentegione di alcune opere difformi del predetto permesso: ove ritenute non demolibili senza pregiudizio delle parti assenti, e con prescrizione di evitare demolizione delle parti di volumetrie in eccedenza rispetto all'indice di fianco.

Deducendo il procuratore scorneute la violazione di legge, osservando:
che il G.I.P. non aveva nulla osservato circa il documentato contrasto con lo strumento urbanistico delle opere eseguite e circa gli effetti che il provvedimento di sanatoria avrebbe prodotto e riguardo delle violazioni.


in concernenti le normative anti-rismissa e quella
sulle opere in conglomerato cementizio; che, nelle so-
stanze, la non condivisibile valutazione del pro-
cedimento di sanatoria spiegherebbe i suoi effetti anche
sulle procedure di acquisizione dell'immobile abusi-
vo che purzionates' e requisiti dell'inoltemperezza
dell'ordinanza di demolizione; mentre la natura e
consistenza delle opere e la complessità dei procedi-
menti amministrativi instaurati renderebbero neces-
sario anche un diverso apprezzamento delle normative
di cui agli artt. 254 e 262 c.p.p.: stante il fatto
che il mantenimento del vincolo probatorio avreb-
be garantito la correzione dell'intentato abusivo
senza alcuna alterazione e la possibilità di effettuare,
anche in sede dibattimentale, ogni attività necessaria
per una corretta valutazione della consistenza dell'abus
F.

con memoria depositata del 14.9.2007 il di-
fensore degli indebiti ribadisce la correttezza del pro-
cedimento impugnato, richiamando, tra l'altro,
la giurisprudenza amministrativa che, con proce-
dimenti recenti aveva ritenuto che l'istanza di
sanatoria soppesando nei fatti, anche e prescindendo
dall'impugnativa dell'atto davanti al TAR, l'effici-

causò del provvedimento che ordina la demolizione del manufatto; nonchè precisando come, nel caso così certo, al momento del voto dell'istanza ex art. 26 si fosse verificato il e.d. completamente funzionante della costruzione, consentendo così all'ufficio tecnico del comune una valutazione unitaria delle opere edificate.

Sembra corretto menzionare sulle falsarie di questo decreto del procuratore ricorrendo come non fosse riconosciuto la legittimità di quei provvedimenti di sanatoria che, come è noto in esame, subordinano gli effetti del beneficio all'esecuzione di interventi finalizzati a ricondurre l'immobile obusivo nell'ambito di conformità agli strumenti urbanistici (Cass. sez. IV n. 10601 del 30.5.2000). La ragione del principio affermato è nel fatto che la predetta subordinazione (...) non può che essere autologicamente contrastante con gli elementi essenziali e la ratio della sanatoria: collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro conformità agli strumenti urbanistici (per tutti, sez. 3ª n. 986 del 27.9.2005). Viene da sé, pertanto, come il G. I. P. avrebbe dovuto valutare l'efficacia di tale provvedimento, controllando i parametri stabiliti dal legislatore per l'operatività delle sanatorie: per

tando el giudice penale a potere - dotte d'espertare ogni accertamento per stabilire l'efficacitate delle cause d'exting-
zione del reato: con da delibare l'inefficacia del provvedimento
- e quindi l'irreversibilitate del reato - quando non
risulti la sussistenza dei requisiti che attempo alle
comportate dell'opere realizzate egl'strumenti urbanis-
tici.

l
d'altro punto dell'ordinanza impugnate ramentamente
dissentibile riguarda il fatto che il provvedimento di re-
missione rilasciato aveva presupposto la costruzione
ne di alcune opere e la demolizione " delle parti di
volumetriche in eccedenza ": quando, invece, in pre-
senza di un aumento di volumetriche (come nel
caso d'opere) non è regolare contestare obnervi solo
il volumi realizzati in eccedenza rispetto all'intero ma-
nifesto (obovendo, e questo punto, ritenere obnervo
l'intero immobile): anche fatto l'intervento sul-
l'orizzonte urbanistico del territorio dev'essere valutato
contemplando l'abus nel suo complesso. Preser-
tito non se trascurato come le violazioni contestate
obnervi riguardato anche i reati commessi alle dis-
plina antiruinosa e a quella relativa al complessamento
ed edificatorio: le cui finalite non sono quelle di regolare
l'assetto e lo sviluppo del territorio sotto il solo profilo urba-
nistico, ma quelle di evitare possibili crolli, di salvaguardia,
non sono estinti da sanatoria alcuna) 

Vanti esponente, l'ordinanza impugnata se an-
nullata : con rinvio al Tribunale di Orvieto.

P. T. M.

annulle l'ordinanza impugnata, con rinvio al
Tribunale di Orvieto.

con rinvio, il 4.10.07

Il supplente relativo
Manti

Il Presidente
C. Beller

